

Sent. n. 205/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Tenuta udienza in data 15/04/2024 con l'assistenza
del segretario dott.ssa Nadia Bruno, non intervenuto
il difensore del ricorrente, non costituito l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78508 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, nato a
omissis il omissis e residente in
omissis alla Via omissis, C.F.
omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.
Domenico Farina, C.F. FRNDNC87S10B157I, presso il
quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua
Vetere (CE) al Viale del Consiglio d'Europa n. 7,

giusta procura in calce al presente atto, con richiesta di inviare le comunicazioni di cancelleria a mezzo pec all'indirizzo avvocatodomenicofarina@pec.it;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha rappresentato che:

- dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso e nelle more della discussione del processo, l'Amministrazione resistente —il CNA Centro Nazionale Amministrativo Esercito — provvedeva

spontaneamente al ricalcolo e riliquidazione del trattamento pensionistico a favore del demente;

- il ricorrente non ha più interesse ad agire giudizialmente nei confronti delle Amministrazioni resistenti, essendo cessata la materia del contendere;

2. Il Ministero della Difesa e l'INPS non risultano costituiti in giudizio.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

2. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
15/04/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA